

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**(Il presente schema di Contratto, sottoscritto dal concorrente, deve essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa")**

**SERVIZIO DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI PRESSO L'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI.  
CIG 92497520D3**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

**TRA**

**AIRGEST S.p.A.** Società di gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale ed operativa in C.da Birgi, presso l'Aeroporto Civile "V. Florio", snc – 91020 Misiliscemi (Trapani), iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, P.IVA e C.F. 01613650819, rappresentata dal dott. Salvatore Ombra, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Società, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

**E**

L'Impresa \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Affidatario" o "Appaltatore" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Incaricato" o "Esecutore"), con sede legale in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ – (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con C.F. \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'Impresa, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, dall'altra parte

congiuntamente denominati "**le Parti**"

**PREMESSO**

- che con delibera consiliare del 31 marzo 2022, giusto verbale n° 434, è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento in appalto del "*Servizio di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci presso l'aeroporto di Trapani – Birgi*";
- che con determina presidenziale n. 455/22 del 26/05/2022 è stata autorizzata l'indizione dell'affidamento *de quo*, per un importo triennale soggetto a ribasso di € 4.716.159,52 (con un importo annuale a base d'asta di € 1.572.053,17) oltre a euro 3.807,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che la Committente ha indetto quindi una gara, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi, anche: "il Codice"), per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 25/05/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 62 del 30/05/2022 e con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, rispettivamente, "Il Messaggero" e "Il Giornale" e su "Il Giornale – Ed. Sicilia, Calabria" e "Il Quotidiano di Sicilia", nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet [www.airgest.it](http://www.airgest.it);
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita, in prima seduta pubblica, il giorno ...../07/2022, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa \_\_\_\_\_ - per avere questa **formulato un ribasso sulla base d'asta del .....%, equivalente ad un importo per i servizi da rendersi (ossia lo stimato valore d'appalto, al netto del ribasso d'asta offerto), di € ..... non imponibili ad IVA** ai sensi dell'art.9 - comma 2, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n. 633/72 e s.m.i., oltre a euro 3.807,24 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'Impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara ed in particolare ha dimostrato, tra gli altri, il possesso dei requisiti di seguito indicati:
  - ✓ licenza prefettizia di cui all'art.134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31 e s.m.i.), valida per la provincia di Trapani.;
  - ✓ il possesso dell'autorizzazione ENAC allo svolgimento delle attività di sicurezza aeroportuale rilasciata dalla Direzione Aeroportuale competente, ai sensi del combinato disposto del DM 85/99 in base ai requisiti richiesti dall'Allegato A del DM 85/99, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000 e dalle Circolari ENAC serie security ed eventuali s.m.i.;

- (*eventuale*) che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni che regolano l'appalto, come contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in tutti i relativi allegati;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati ad AIRGEST;
- che AIRGEST, pertanto, con il presente documento intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto disciplina l'esecuzione dei servizi di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci presso l'aeroporto di Trapani Birgi, in base alle normative vigenti in materia e secondo le modalità e specifiche minime di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali, secondo quanto indicato nell'Offerta Economica, nonché secondo tutti i contenuti qualitativi e quantitativi e proposte migliorative, formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, quali ulteriori prestazioni contrattuali cui è tenuto l'Appaltatore stesso atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, ai quali integralmente si rinvia.
2. Potranno essere oggetto di remunerazione, in forza del presente contratto, un numero di ore annue pari, al massimo, a 72.300. In ogni caso, il monte ore massimi stimato nel triennio d'affidamento sarà pari a 216.900 ore.
3. Il servizio in questione deve essere svolto nell'ambito dell'aeroporto "V. Florio" di Trapani Birgi.

#### **ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – MODALITÀ OPERATIVE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Il servizio è rivolto al prevedibile traffico operativo annuo, giusta attualizzazione del *planning* stagionale dei voli di linea e alle quantità di passeggeri e bagagli a mano e da stiva in partenza e transito, nonché degli eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal Committente fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99.
2. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.
3. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
4. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.
5. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
6. L'Appaltatore iscritto all'associazione imprenditoriale aderente al CCNL che, nei casi di subentro, prevede l'obbligo di assunzione del personale dell'impresa uscente, dovrà assicurare l'assolvimento del predetto obbligo.
7. L'Appaltatore è obbligato anche nei confronti di AIRGEST ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

#### **ART. 3 – DURATA**

1. L'affidamento avrà la durata di **mesi trentasei (36)**, con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto, ovvero, in caso di necessità/urgenza, dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio e d'inizio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto, con contestuale consegna delle aree, dando così luogo all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. **È escluso il rinnovo tacito.**



## **ART. 4 – IMPORTO DEI SERVIZI**

1. L'importo per l'esecuzione dei servizi, calcolato in funzione delle ore di apertura delle postazioni necessarie e compatibili con il volume di traffico che si andrà a verificare nel triennio, è stato stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per AIRGEST, in **euro .....**, **non imponibili ad IVA ai sensi dell'art. 9, comma 2**, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n.633/72 e s.m.i..
2. L'importo contrattualizzato sarà pari ad **€ xx,xx/h/unità** per eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal committente, fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99.
3. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come precisato al seguente art. 5
4. Gli oneri di sicurezza derivanti da "interferenze", sono stati stimati in misura pari ad a **€ 3.807,24 (diconsi euro tremila ottocento sette/24)**.
5. **Il contratto è stipulato "a misura"**.
6. Al mancato raggiungimento dell'importo stimato e non garantito per i servizi da rendersi (ossia lo stimato valore d'appalto, al netto del ribasso d'asta offerto), nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, dovendo l'Appaltatore assicurare alla Committente l'erogazione del servizio affidato, in modo tale da soddisfare integralmente, e per tutta la durata del contratto, le necessità operative di AIRGEST secondo quantità e tipologie di servizi che verranno, di volta in volta, richiesti in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l'insindacabile valutazione di AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell'appalto e comunque nei limiti dell'importo contrattualizzato, come sopra indicato.
7. **È onere dell'Affidatario monitorare il plafond stimato.**
8. **Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.**
9. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e *standards* previsti e regolarmente autorizzati.
10. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
11. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del contratto, regolarmente espletati accertati ed accettati dal Committente costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione vincolante ai fini della contabilizzazione mensile degli stessi.
12. La medesima verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà, altresì, estesa ai contenuti del progetto tecnico di cui all'offerta tecnica per la verifica di rispondenza tra quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione/progetto e quanto poi effettivamente espletato in fase esecutiva degli impegni contrattuali.
13. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

## **ART. 5 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI**

1. A fronte di variazioni e/o modifiche, emanate dai Ministeri competenti, in merito alle normative previste dal D.M. 85/99 e ss.mm.ii. e dal Piano Nazionale di Sicurezza, e successive modifiche ed aggiunte, ovvero disposizioni emesse su base locale da parte dei preposti enti pubblici di riferimento, i servizi di cui al presente contratto potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti servizi oggetto dell'appalto.
3. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto *infra* indicato.

### **5.1 REVISIONE PREZZI**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che fino al 31 dicembre 2023 (a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022), trattandosi di contratto di durata superiore all'anno, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento e in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Sono escluse dalla revisione dei prezzi le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
3. Trattandosi di servizi, a prestazioni continuative, l'adeguamento (in aumento e in diminuzione) riguarderà anche la proroga del contratto.
4. Le Parti, di comune accordo e conformando i propri reciproci comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, convengono che la quantificazione dei singoli prezzi di cui al presente Contratto potrà variare, in aumento e in diminuzione, formulando in buona fede una modifica delle condizioni economiche di Contratto.
5. Ai fini delle modalità di revisione, le Parti avranno come parametro di riferimento, gli elementi di seguito indicati a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo e sempre che siano applicabili al servizio oggetto d'appalto:
  - i prezzi *standard* rilevati dall'ANAC, per il tipo di servizio/fornitura affidato pubblicati periodicamente
  - gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
6. Le Parti, in particolare, convengono che avrà luogo una revisione dei prezzi contrattualizzati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, e/o in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni determinata dall'aumento dei costi gravanti sull'Esecutore, senza che ciò possa comportare una traslazione in capo alla stazione appaltante dell'alea propria dell'Appaltatore.

7. Gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi saranno a valere sulle risorse disponibili del quadro economico del servizio oggetto d'appalto e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa della stazione appaltante stessa.
8. Se le variazioni accertate risultano entro il 10% (dieci per cento) del corrispettivo (o dei singoli prezzi unitari contrattualizzati) ciò deve considerarsi come alea normale del contratto, che verrà sopportata dalle Parti.
9. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
10. In ogni caso, trattandosi di un contratto di durata, il corrispettivo non potrà subire aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.
11. Resta fermo ed impregiudicato che le circostanze che potrebbero determinare la revisione dei prezzi non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
12. L'Appaltatore, a pena di decadenza, al fine di presentare alla stazione appaltante l'istanza di revisione dei prezzi, si obbliga a dare immediata comunicazione ad Airgest S.p.A., a mezzo PEC, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto in caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali ed imprevedibili di cui l'Appaltatore deve fornire prova. Tale prova deve essere fornita non già in rapporto al maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta, ma in relazione alla eventuale sopraggiunta sussistenza di oggettive circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi.
13. L'esistenza di circostanze eccezionali non verrà riconosciuta in relazione ad aumenti dei costi dei fattori della produzione dell'Appaltatore prevedibili – anche dal punto di vista della loro consistenza valoriale – nell'ambito del normale andamento dei mercati relativi, dovendo a tal fine farsi riferimento ad eventi eccezionali ed imprevedibili, da documentare, tali da alterare significativamente le originarie previsioni contrattuali.
14. La revisione prezzi non avrà come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all'Appaltatore dell'alea contrattuale normale riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi di attrezzature, materiali di consumo e del costo del personale.
15. Il dirigente della stazione appaltante, con il supporto del RUP ed eventualmente anche del DEC ove non coincidenti in capo alla medesima persona, provvede alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti necessari per l'eventuale riconoscimento del compenso revisionale, accertando l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova, recante il dato concreto e puntuale della spesa oggettivamente sostenuta dall'esecutore relativa alle variazioni (aumenti o diminuzioni) nel costo dei materiali o della mano d'opera/personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta e/o nel periodo di riferimento quale potrebbe risultare da fatture pagate per l'acquisto di materiali o dalla retribuzione del personale impiegato per l'appalto.
16. Il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi deve essere concluso entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Appaltatore, con l'adozione di apposito provvedimento.
17. Ove la verifica abbia esito positivo, il riconoscimento della spettanza del compenso revisionale sarà formalizzato tra le Parti solamente per iscritto, giusta sottoscrizione da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile, di apposito accordo che riconosce il diritto al compenso previsionale e ne stabilisce l'importo e che verrà allegato al Contratto originario, per costituirne parte integrale e sostanziale, configurandosi una modifica ed integrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del presente Contratto.
18. Le modalità per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, sono le stesse sopra indicate per l'istanza di revisione presentata dall'Appaltatore (con immediatezza e via PEC) atteso che l'eventuale riduzione dei prezzi entro i limiti della svalutazione monetaria (e dei conseguenti minori costi sostenuti dall'Appaltatore per la remunerazione dei propri fattori produttivi, si da non pregiudicare il margine di utile dell'Esecutore) risponde ad esigenze di prudente gestione delle finanze pubbliche e di buon andamento della pubblica amministrazione.
19. Resta inteso che anche la revisione in riduzione – al pari di quella in aumento – non è mai una conseguenza automatica della sopravvenuta variazione dell'indice ISTAT bensì l'esito finale di un procedimento amministrativo (con adozione del provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso previsionale e ne stabilisce l'importo) nel corso del quale Airgest S.p.A. compie tutti i propri ineludibili apprezzamenti discrezionali circa l'opportunità (o meno) dell'eventuale riduzione del prezzo, operando il necessario bilanciamento tra l'interesse oppositivo dell'Appaltatore e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa.
20. Resta inteso che le previsioni di cui alla presente clausola di revisione prezzi non comporta in nessun caso il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma soltanto che Airgest S.p.A. procederà agli adempimenti istruttori normativamente sanciti.
21. In mancanza di accordo, non si procederà alla revisione.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dagli allegati al presente Contratto, secondo *standard* di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente - anche in recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di competenza -, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi di servizio ulteriori indicati dallo stesso Appaltatore nell'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara.
2. L'affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio a perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un responsabile Direttore Tecnico, a ciò espressamente delegato.
3. L'affidatario si obbliga inoltre:
  - ad ottenere e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, il riconoscimento, sia del requisito di idoneità professionale degli addetti alla sicurezza, sia dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, di cui al combinato disposto del D.M. 85/99 e del





Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000, sulla base dei requisiti di cui ai suddetti Decreti nonché alle Circolari ENAC Serie *Security* ed eventuali s.m.i.. Le licenze ed autorizzazioni possedute dovranno essere esibite, in originale o copia autentica, a semplice richiesta del Committente;

- a portare tempestivamente a conoscenza del Committente il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa conseguente;
  - a trasmettere alla Airgest S.p.A. all'inizio del rapporto contrattuale e in ogni caso prima dell'affidamento del servizio, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio di sicurezza, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l'*iter* formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascun addetto;
  - a far pervenire tempestivamente alla Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
  - ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
  - al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e dei contenuti di cui all'Offerta Tecnica. In caso di contrasto tra le clausole di cui al presente atto e le previsioni dell'offerta tecnica accluse al presente contratto prevarranno le prime;
  - nel caso la sua struttura giuridica abbia la forma di società di capitali, a comunicare, per iscritto, all'Airgest S.p.A., all'ENAC, nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote eccedenti il 10% del capitale sociale. Siffatta comunicazione sarà altrettanto obbligatoria, ai medesimi soggetti sopra indicati e nei medesimi termini, qualora la sua struttura abbia forma di società di persone e si verifichi qualsiasi trasferimento della partecipazione sociale.
4. L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente contratto ed in tutti gli atti da esso richiamati o ad esso allegati, nonché di tutte le disposizioni ENAC e, in particolare, quelle in materia di sicurezza aeroportuale.
5. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 7 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE**

1. AIRGEST si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati, con le modalità che riterrà più opportune.
2. In caso di accertata inadempienza in materia, Airgest S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 16.
3. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 8 – USO E PULIZIA DEGLI IMPIANTI**

1. L'affidatario si impegna a provvedere a sua cura alla conduzione e pulizia degli impianti ad esso affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile, al fine di contribuire al massimo decoro dell'aerostazione.
2. All'affidatario compete, inoltre, la piccola manutenzione (es. sostituzione di filtri, etc.) degli apparati al fine di mantenerli in perfetta efficienza. Esso ha l'onere di segnalare tempestivamente ad Airgest S.p.A. i guasti che dovessero insorgere e di annotarli sull'apposito registro di gestione e monitoraggio.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AIRGEST SPA**

1. Airgest Spa si impegna ad eseguire o fare eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione preventiva e la riparazione dei guasti degli apparati di controllo, ad eccezione dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte degli addetti di sicurezza, il cui onere economico sarà interamente sopportato dall'Appaltatore.

#### **ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI - MODALITÀ**

1. L'affidatario dovrà **mensilmente e posticipatamente** trasmettere, in relazione ai servizi e alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento, regolare fattura.
2. I pagamenti verranno corrisposti, a mezzo mandato, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/02, ed a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi stessi (cfr. Capitolato Oneri Prestazionale), ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi.
3. **Le fatture consegnate dall'Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:**
  - o indicazione della mensilità e dell'anno di effettuazione dei servizi;
  - o copia autentica dei modelli D.M. 10 e dei modelli 770;
  - o **copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;**
  - o **elenco di tutti i lavoratori con il dettaglio del loro codice fiscale, le ore lavorate, la contribuzione e le ritenute fiscali, in riferimento al mese precedente di lavoro;**



- o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
- 4. La comunicazione dei documenti sopra indicati, effettuata dall'Appaltatore deve raggiungere il Committente **entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento**.
- 5. L'affidatario dovrà trasmettere ad Airgest S.p.A. la certificazione fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate, c.d. DURF (simile al DURC ma avente validità 4 mesi e disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese), relativo alla regolarità dei pagamenti fiscali, necessario per garantire che, in caso di appalti per importi superiori a 200.000, le imprese coinvolte (committenti, appaltatrici, subappaltatrici) sono in regola con i pagamenti delle tasse.
- 6. In alternativa l'impresa appaltatrice può comunicare al Committente, allegando il certificato fornito dall'Agenzia dell'Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza prevista per le ritenute, i seguenti requisiti:
  1. Essere in attività da almeno 3 anni;
  2. Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Aver eseguito, nell'ultimo triennio, versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi;
  4. Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- 7. Le fatture dovranno riportare il codice **CIG 92497520D3** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
- 8. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le postazioni oggetto d'appalto, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli effettuati da Airgest S.p.A..
- 9. Ai fini della fatturazione elettronica, il codice identificativo SDI di Airgest S.p.A. è il seguente: M5UXCR1.
- 10. In ottemperanza al meccanismo dello *split payment*, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72". La suddetta IVA non sarà liquidata all'Appaltatore, ma liquidata direttamente all'Erario.
- 11. Tutte le fatture emesse sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.
- 12. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
- 13. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
- 14. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione da parte del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
- 15. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
- 16. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
- 17. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
- 18. AIRGEST effettuerà, nel corso dell'espletamento del servizio, controlli sulla qualità dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza dei servizi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto, dal Capitolato d'Oneri Prestazionali, da tutti i contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno e secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
- 19. La verifica della conformità è svolta dal RUP anche per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
- 20. Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
- 21. La verifica di conformità del servizio di cui al certificato di regolare esecuzione viene trasmessa per l'accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Appaltatore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
- 22. Quando risulti che l'Appaltatore abbia eseguito le prestazioni contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario.
- 23. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.



24. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
25. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
26. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 11 – DANNI CAUSATI DALL’AFFIDATARIO**

1. L'affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.
2. L'affidatario sarà responsabile per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'AIRGEST tutti gli eventuali danni derivanti. Parimenti, l'affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

#### **ART. 12 – ASSICURAZIONE**

1. L'affidatario deve stipulare una copertura assicurativa RCT/RCO per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, nonché per tutti i danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario deve provvedere anche all'assicurazione delle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria del proprio personale.
3. La Società assicuratrice deve essere di primaria importanza e di gradimento della società Airgest S.p.A., **con i massimali non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno, con un massimale complessivo non inferiore a € 2.000.000,00, precisando che non vi potranno essere limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.**
4. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso dell'Airgest S.p.A.
5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
6. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
7. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
9. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).
10. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della ..... n. ...., stipulata in data ....., dell'importo di Euro. .... (Euro ..... ) pari al \_\_\_\_\_ - per cento dell'importo del presente contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (dal gg/mm/aaaa sino al gg/mm/aaaa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previa eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

#### **ART. 14 – PENALI**

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie, condotte, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

2. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

3. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile nei pertinenti articoli del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

4. **L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura esclusivamente a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi affidati ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi stessi, di modo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle eventuali penalità**, notificate all'esito delle verifiche di conformità del servizio, di periodo e straordinarie, effettuate in corso d'esecuzione e condotte secondo la periodicità indicata nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 14.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ**

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal RUP con l'ausilio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal RUP, con l'ausilio del D.E.C., nel corso dell'incontro per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del RUP, della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ART. 14.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

1. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, salvo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle penalità notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie condotte secondo la periodicità di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali.

2. L'ammontare delle penalità, qualunque sia il grado della loro intensità (lieve, media ovvero grave), verrà, quindi, detratto direttamente dal credito vantato dall'Appaltatore.

3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

4. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

5. Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

6. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 15 – RECESSO**

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso dal presente Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso stesso. In tal caso, all'Affidatario





spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite alla data di recesso, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.

4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC.

5. Il recesso da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento della prestazione o parte di essa già effettuata dall'Incaricato alla data di recesso.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE**

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.

2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, da parte dell'Amministrazione concedente, della concessione dell'espletamento del servizio di sicurezza, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
- c) per tutti i casi di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto dalle leggi di settore, richiamate dal presente contratto ivi comprese le disposizioni aeroportuali;
- d) per tutti gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
- f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
- g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- i) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- j) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio del ruolo di GPG e/o dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- k) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
- l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- m) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
- n) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
- o) sospensione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
- p) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
- q) mancato adempimento alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
- r) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- s) qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice;
- t) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..

4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.



5. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
6. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
  - l'Appaltatore, una volta che ne sia richiesto, dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

#### **ART. 17 – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.
6. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
7. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore con diligenza e professionalità, in piena autonomia organizzativa e gestionale, avvalendosi di mezzi tecnici e personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.
8. È inteso che il personale non avrà nulla a pretendere dalla società Airgest S.p.A..
9. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva del personale di Airgest S.p.A.. nei confronti del personale dell'Appaltatore.
10. Il Responsabile dell'Appalto, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
11. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l'Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
12. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di audit alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di *safety*.
13. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al ruolo di GPG in ambito aeroportuale, dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

14. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

**ART. 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara a perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
2. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
3. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
5. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L'Impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

**ART. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. **Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.**
2. L'eventuale interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto per colpa del Prestatore del servizio, e la piena facoltà di adottare le misure indicate nel presente Contratto per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio affidato, stante la compromissione della tutela della sicurezza pubblica, nonché degli adeguati livelli di sicurezza che il Committente ha, istituzionalmente, il dovere di garantire in ambito aeroportuale, ove le operazioni di *safety* e *security* aeroportuale sono rigidamente regolamentate.
3. In caso di arbitraria sospensione del servizio, da parte dell'affidatario, la società, oltre all'applicazione della penale di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ora di servizio non prestato, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore ad **una giornata operativa (06.00 ÷ 22.00), ovvero per complessive 24 ore nel periodo d'affidamento dei presenti servizi**, la società ha piena facoltà di ritenere l'affidamento risolto di diritto e conseguentemente adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate dall'ultimo comma del precedente art.15. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, la società opererà, sull'importo dovuto, la trattenuta per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Enti Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente contratto.
5. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.





6. Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, la Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture, e determinato sulla base degli anticipati piani di programmazione attività.
7. L'Appaltatore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, nonché a garantire un servizio di emergenza.
8. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 20 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

1. E' vietata, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del contratto di affidamento del servizio.
2. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto nonché di conferire procure all'incasso, eccetto che nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. In ogni caso AIRGEST cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al presente articolo, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, il presente Contratto si intende risolto *ope legis*.
5. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

#### **ART. 21 – RICONSEGNA IMPIANTI**

1. Al termine del rapporto, per qualsiasi causa, l'Affidatario dovrà provvedere a riconsegnare gli impianti di appartenenza dell'AIRGEST.

#### **ART. 22 – LOCALI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. AIRGEST potrà, a sua discrezione, concedere all'affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.
2. AIRGEST sarà, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.
3. Alla scadenza o risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna, come da relativo verbale. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, AIRGEST, previa contestazione da formularsi in seno al verbale di riconsegna, eseguirà quanto necessario al loro ripristino, addebitando all'affidatario le relative spese. Preventivamente alla consegna dei suddetti locali e/o spazi, in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 59/1978 (convertito con la legge n. 191/78), l'affidatario dovrà fornire copia del documento di identità del suo legale rappresentante.

#### **ART. 23 – RESTITUZIONE DEI LOCALI**

1. L'affidatario, **entro 5 (cinque) giorni solari dal termine**, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali e/o gli spazi di appartenenza dell'AIRGEST concessi.
2. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'Airgest, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebiterà all'affidatario **una penale giornaliera di € 500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali medesimi**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 24 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN AREA AEROPORTUALE – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI**

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'affidatario si obbliga a rispettare.
2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>.
3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio *pass*, utilizzo del parcheggio c.d. "P1" e autorizzazione alla guida in *airside*).
4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge per le risorse ed i mezzi dell'Appaltatore che accederanno nell'area aeroportuale.

#### **Art. 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile,



il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri Prestazionali, il Piano di Sicurezza dell'Aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) adottato da Airgest S.p.A. e tutta la normativa di settore (D.M. 85/99 e Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000), e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

3. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

#### **ART. 26 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA**

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute, l'Affidatario conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.

2. Il presente contratto ha, altresì, per oggetto, l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.

3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

#### **ART. 27 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti:

- 1) il Progetto dei servizi ed i relativi elaborati indicati nel Disciplinare di gara;
- 2) il Capitolato d'Oneri Prestazionali;
- 3) l'Offerta Economica dell'Appaltatore;
- 4) l'Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- 5) il Piano della Qualità, condiviso con il Committente;
- 6) la Cauzione Definitiva;
- 7) la Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 8) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
- 9) il Patto di integrità;
- 10) il Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", adottato da Airgest S.p.A.;
- 11) il DUVRI.

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà il presente Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto non regolato dal presente contratto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

#### **ART. 28 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ART. 29 – REGOLAMENTO DI SCALO**

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

#### **ART. 30 – SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore ha [oppure] non ha dichiarato di subappaltare, in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.

2. (eventuale, in caso di dichiarazione di avvalersi del subappalto) Il subappalto è ammesso, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

**ART. 31 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, AIRGEST potrà procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificino:
  - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
  - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, anche nelle ipotesi di cui all'art. 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

**ART. 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CLAUSOLA PRIVACY**

1. Ai sensi e ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Ciascuna parte dà, altresì, atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

**ART. 33 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136**

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. La Stazione Appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del contratto.
3. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni subiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

**ART. 35 – CODICE ETICO ED OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E SS.MM. II.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it).
3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, a dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

**ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali (imposte, tasse, eventuali diritti di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, ivi compresa la registrazione, saranno a carico dell'Affidatario, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui dall'art. 216 comma 11 disposizioni transitorie D.Lgs. 50/2016 nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".
5. L'Appaltatore dovrà corrispondere ad AIRGEST, altresì, tutte le spese per la commissione di gara, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante.

**ART. 37 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.
2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

**ART. 38 – PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO**

1. Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di inefficacia degli stessi ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile.
2. Ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

**ART. 39 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.
2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la relativa competenza è attribuita in via esclusiva al foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Maria Longo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la sig.ra Giovanna Morrione.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Birgi, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Salvatore Ombra*

**L’AFFIDATARIO**  
**Il legale rappresentante**

\_\_\_\_\_  
L'Appaltatore dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 39.

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Salvatore Ombra*

**L'affidatario**  
**Il legale rappresentante**